

1626/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1029

AV. PICCOLI VIO

8307 2879/16

RINALDI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.629	10/10/2016			€ 448,61

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO,
A FAVORE DI:**

MICCOLIS VITO ANTONIO

AVVOCATO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24

74016 MASSAFRA (TA)

Partita IVA: 01702080738

CC 03.18;247.074

DICONSI EURÒ: quattrocentoquarantotto,61

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT79P0101078951100000031017

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT.2979/16-3870/16 RINALDI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	448,61
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	448,61

PAGATO

14 OTT. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	448,61	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ART.24 ST.		€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT79P0101078951100000031017

NR:SCT: 188966634 CRO: A1027762557

DATA ORDINE: 14.10.2016

TRANSACTION ID: A102776255701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
MASSAFRA

MASSAFRA CORSO ROMA

TA

BENEFICIARIO: MICCOLIS VITO ANTONIO

DT REG : 18.10.2016

IMPORTO: 448,61

NOTE: SENT. 2979/16-3870/16 RINALDI

MANDATO NUM. 1629

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.629	10/10/2016			€ 448,61

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MICCOLIS VITO ANTONIO
AVVOCATO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24
74016 MASSAFRA (TA)
Partita IVA: 01702080738
CC 03.18;247.074

DICONSI EURO: quattrocentoquarantotto,61

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT79P0101078951100000031017

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT.2979/16-3870/16 RINALDI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	448,61
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	448,61

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 448,61	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

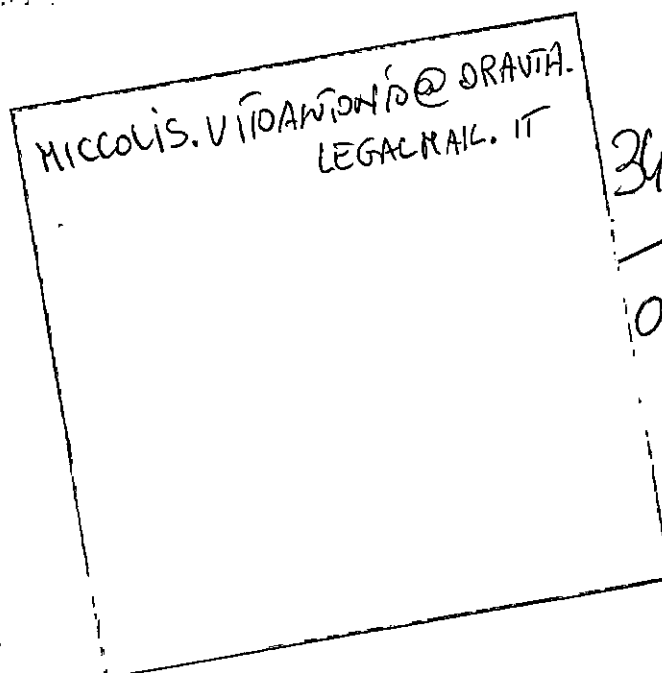
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T626/16
10/10/16**AVV. MICCOLIS VITO ANTONIO**

SENT.2979/16 - N.3870/16 RINALDI SANDRO

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	330,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	49,50
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	15,18
Spese esenti non ass.	43,00
Totale	437,68
Iva (22%)	86,83
Totale fattura	524,51
Ritenuta irpef (20%)	75,90
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	448,61



15439
28 SET. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
UG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti e Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SG	Attività Soc. PARR. SINISTRA	☒
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO del GIUDICE di PACE

Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Francesco Liaci, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3870 RG anno 2016, riservata per la decisione

all'udienza del 15.09.16 sulle sole conclusioni delle parti costituite;

tra

RINALDI Sandro, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Miccolis e presso il

suo studio in Massafra elettivamente domiciliato alla p.za Vitt. Emanuele n.

18, come da mandato in atti;

attore

e

Equitalia Sud spa, in persona lrpt, rappresentata e difesa dal suo funzionario

Antonio Romano, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata press

la propria sede in Taranto alla via XX Settembre n 6;

-convenuto

nonchè

AMAT spa, corrente in Taranto, in persona lrpt;

contumace

Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10620150006181584000, dell'importo di E. 201,37, emessa dalla Equitalia Sud spa di Taranto a richiesta della Azienda mobilità Taranto spa, a seguito di presunte sanzioni

amministrative, contestategli dalla Amat Taranto per presunte violazione del cds risalenti al 2009 e presuntivamente notificategli il 19.10.11, con la quale si intimava al ricorrente il pagamento della somma di E. 201,37. L'attore impugnava la cartella esattoriale per illegittimità della stessa e violazione di legge, dolendosi in particolare del fatto che la cartella impugnata non riportasse l'autorità competente e i termini e le modalità per proporre ricorso, in violazione dell'art. 3 della L. 241/90. Dolendosi anche del fatto che le sanzioni poste a fondamento della impugnata cartella gli fossero state mai regolarmente notificate nelle forme di legge. La Azienda convenuta, si doleva quindi l'attore, non aveva titolo per iscrivere a ruolo il tributo, in violazione dell'art. 203 cds.

L'attore allegava diligentemente documentazione chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale, previa sua sospensiva, con vittoria delle spese di lite; eccependo la mancanza del titolo esecutivo e la mancanza del credito vantato dalla Azienda convenuta, facendo riferimento la cartella a presunte infrazioni mai notificate al ricorrente.

Instaurato il giudizio, si costituiva all'udienza di scadenza la Equitalia opposta, con comparsa di risposta, eccependo che tutti i fatti e gli atti precedenti e propedeutici alla emissione della cartella esattoriale impugnata sono sconosciuti alla stessa società di riscossione, alla quale, ex lege, è preclusa ogni possibilità di controllo sulla legittimità del ruolo, essendo unico legittimato passivo e contraddittore sarebbe stato l'Ente impositore; concludendo per la legittimità del proprio operato e la conseguenza delle spese di lite, di cui chiedeva la compensazione.

La Azienda Amat spa opposta non compariva in udienza, nonostante la regolarità della notifica, disinteressandosi poi anche dello svolgimento del processo.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione in atti e all'udienza del 15.09.16, stante il perdurare dell'assenza della Azienda opposta, attesa la richiesta concorde delle parti ed in particolare del procuratore dell'attore, il quale insisteva per l'annullamento della cartella esattoriale, riportandosi a tutti i motivi dedotti, la causa veniva introitata per la decisione sulle precisate conclusioni delle parti costituite.

MOTIVI della DECISIONE

Preliminarmente si determina per l'ammissibilità della domanda e per la competenza del giudice adito, vertendosi, nella fattispecie, di ordinario giudizio di cognizione, proposto dall'attore con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 cpc. (cfr. Giudice di Pace di Taranto del 14.11.13).

Passando poi all'esame, si evince chiaramente dal contesto degli atti di causa e dagli atti che risultano allegati nel fascicolo di ufficio, che la domanda è risultata fondata e merita pertanto accoglimento per la inesistenza della notifica e conseguente nullità dell'atto sanzionatorio, nonché per la nullità della cartella impugnata perché, in effetti, l'ente impositore, non aveva alcun titolo per procedere a mezzo cartella esattoriale contro il ricorrente. Infatti dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non è mai correttamente stato destinatario degli atti prodromici la emissione della cartella esattoriale impugnata, atteso che la Azienda Amat opposta, disinteressandosi dello svolgimento del processo, non ha fornito alcuna

valida prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e/o della notifica delle prodromiche sanzioni amministrative, trattandosi di infrazioni risalenti al 2009. Ne consegue che tali irregolarità e mancanze, in palese violazione degli artt. 201 cds e 3 L. 241/90 e 14 L. 689/81, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L. 890/92, determina la mancanza della prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del trasgressore nel termine prescritto, comportando la conseguente inesistenza di ogni atto successivo, ivi compresa la cartella esattoriale impugnata (cfr. Cass. 21.02.12 n. 2486 – nonché Giudice di Pace di Taranto del 17.05.08 e del 07.09.11). La giurisprudenza ha infatti precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni, il difetto di notifica nei termini determina la prescrizione e l'inesistenza del credito azionato, comportando conseguentemente la caducazione della cartella esattoriale impugnata per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione per riscuotere le presunte somme dovute (Cass. n. 20440 del 21.09.06). Di nessun pregio risulta quindi la eccezione sollevata dalla Equitalia di una infondatezza della domanda, risultando la domanda regolarmente proposta, né tantomeno la eccezione di una regolarità del proprio operato.

Pertanto, superato ed assorbito ogni altro motivo di doglianza, consegue l'annullamento della cartella esattoriale impugnata e di tutti gli atti dalla medesima dipendenti. Anche perché gli enti esattori non hanno assolto l'obbligo, che pur loro competeva, di dimostrare di aver ben agito nell'accertamento dell'infrazione, non fornendo quindi la piena prova della

responsabilità dell'attore.

Un ultima considerazione sul comportamento della Amat spa, mai presente in udienza, completamente disinteressata dello svolgimento del processo, nonostante la regolarità della notifica (cfr. doc. in atti allegati); dalla documentazione allegata dall'attore, infatti, si evince che, probabilmente, l'Amministrazione convenuta non aveva nulla da osservare in ordine ai motivi di contestazione formulati con l'atto introduttivo del presente giudizio perché, in effetti, la cartella esattoriale non risulta produttiva di effetti giuridici per la mancanza del suo antecedente logico giuridico.

PQM

Il Giudice di Pace, sul ricorso come proposto, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
- 2) dichiara illegittima e nulla la cartella esattoriale n. 10620150006181584000 emessa dalla Equitalia Sud spa di Taranto ad istanza della Azienda Amat di Taranto per le ragioni di cui in

motivazione e, per l'effetto, non tenuto il ricorrente al pagamento della somma pecuniaria comminatagli.

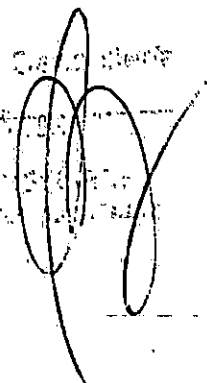
- 3) Condanna la sola Azienda Amat spa, in considerazione del suo comportamento processuale, in persona l'rpt, al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi, in misura contenuta in ragione dei fini di pubblica utilità perseguiti e della modesta attività processuale svolta, ma anche in considerazione del valore della opposizione, ai sensi del recente DM 55/14 nella complessiva somma di E. 373,00, di cui E. 43,00 per spese di iscrizione; E. 330,00 per diritti ed onorari, da distrarsi in favore dell'avv.

247074

Vito Miccolis, dichiaratosi antistatario, oltre le successive occorrenze come per legge.

- 4) Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti processuali.
- 5) Dichiara esecutiva la presente sentenza!

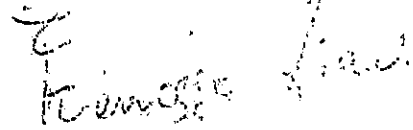
Così deciso in Taranto il 17.09.2016


A.M.A.T. Sp.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

3. 17.09.2016
esecutive

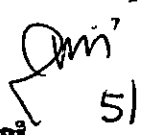
Aw. V. Miccolis





Si dispone la liquidazione delle competenze disposte in sentenza, in favore dell'Aw. Vito Miccolis giusta sentenza in otte.

A.M.A.T. Sp.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi


5/10/2016

Ricevuto il 04/10/16





Ufficio del Giudice di Pace di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in favore dell'Avv. Vito Piccolo

Taranto, 24 SET 1912

IL CANCELLIERE
Rita DE PASCAUS

E' copia conforme rilasciata in forma esecutiva.

Taranto, 24 SET 1912

IL CANCELLIERE
Rita DE PASCAUS

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis legge 21 gennaio 1994, n. 53

Il sottoscritto Avv. Vito Miccolis, con studio in Massafra in P.zza Vittorio Emanuele n. 18, (C.F.MCCVNT57M11F027T) in proprio, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all'originale analogico emessa dal GDP di Taranto Dott. Francesco Liaci della sentenza esecutiva n. 2979/16 e n. 3870/16 R.G. all'Amat S.p.a. (P.I. 00146330733) e per essa al legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla via XX Settembre n.6, trasmettendone copia informatica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. amat@pec.amat.ta.it, estratto dal Registro imprese, all'indirizzo www.registroimprese.it.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 ed a norma dell'art. 22, comma 2, del D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che l'allegata sentenza, allegata al messaggio p.e.c., che si intende notificare, è copia informatica conforme dell'originale analogico da cui è stata estratta. Attesto da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica "sentenza 2979 2016" allegata è conforme all'originale analogico della sentenza emessa dal G.d.P. di Taranto.

Massafra li 28 settembre 2016

F.to digitalmente

Avv. Vito Miccolis

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994
Mittente: "Per conto di: miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 28/09/2016 11.13
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/09/2016 alle ore 11:13:03 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it" indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 50A45A48.000FF561.70119698.8EA0852C.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 28/09/2016 at 11:13:03 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" was sent by "miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it" and addressed to: amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 50A45A48.000FF561.70119698.8EA0852C.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994
Mittente: <miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it>
Data: 28/09/2016 11.12
A: <amat@pec.amat.ta.it>

— Allegati: —

postacert.eml	3.4 MB
sentenza 2979 2016.pdf	3.3 MB
relata amat.pdf.p7m	109 KB
daticert.xml	913 bytes